



COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE
DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA**

DELIBERAZIONE N. 055 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI: RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA
ALIENARE.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 11.30 nella Sala Giunta sita in Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Moar Franco - Sindaco
 Petri Annamaria
 Toller Adolfo
 Bocher Patrizia

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moar Franco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/01/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
 F.to dott. Battisti Oliviero

Deliberazione del Giunta comunale n. 55 del 30.12.2020

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI: RICONOSCIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

richiamato l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una riconoscizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una riconoscizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate;

dato atto che con deliberazione n. 28 del 27.09.2017 il Consiglio comunale di Palù del Fersina ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, deliberando:

- di dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

preso atto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che al comma 1 prevede che "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.", precisando al comma 3 che tale provvedimento sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla riconoscizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

vista in merito anche la nota del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie della Provincia Autonoma di Trento prot. S068/29-2019 inviata al Consorzio dei Comuni Trentini che conferma la previsione in base alla quale anche i Comuni trentini sono tenuti all'applicazione

dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, nel termine triennale per l'adozione del provvedimento di cognizione periodica;

reputato quindi di non provvedere all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce alla cognizione cadenza triennale ed il suo aggiornamento, entro il termine del 31 dicembre 2020, assume per gli Enti della Provincia di Trento carattere facoltativo;

ritenuto quindi opportuno, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, approvare la relazione anno 2020, relativamente all'aggiornamento dello stato del programma di razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 19.12.2018;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il vice - segretario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data odierna;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 20 del 16.11.2020 con cui la dott.ssa Alessandra Groff è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto, con riferimento alla cognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla cognizione delle partecipazioni societarie cadenza triennale, conferendo quindi carattere facoltativo, per gli Enti della Provincia di Trento, all'aggiornamento annuale, entro il termine del 31 dicembre 2020;
2. di esercitare la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere ad approvare la relazione anno 2020, in merito allo stato di attuazione del programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018;
3. di approvare la relazione anno 2020 in merito allo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Pergine Valsugana di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto soprarichiamato;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti;
6. di comunicare l'adozione del presente atto ai Consiglieri comunali, ad esecutività dello stesso;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FRANCO MOAR

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL VICESEGRETARIO

dott. OLIVIERO BATTISTI

Ai sensi dell'art. 183 terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.01.2021, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi.

Lì, 19.01.2021

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. OLIVIERO BATTISTI